

ALLEGATO 1

Bando di gara per progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera a) del decreto 26 gennaio 2000, previsto dal Piano triennale 2019-2021 della ricerca di sistema elettrico nazionale.

Articolo 1

Obiettivi generali

1. Con il presente Bando di gara si intendono finanziare i progetti di ricerca finalizzati all'innovazione tecnica e tecnologica di interesse generale per il settore elettrico di cui all'art. 10, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000.
2. In particolare, il Bando è indetto per la selezione di progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000, in coerenza con i contenuti del "Piano triennale 2019-2021 della ricerca di sistema elettrico nazionale" e dell'Allegato A "Tabella n.1- Aree prioritarie di intervento e relative risorse", così come disposto dal decreto Ministeriale del 9 agosto 2019 recante approvazione del Piano triennale della ricerca di sistema elettrico nazionale per il triennio 2019-2021 all'articolo 1, comma 1.

Articolo 2

Definizioni

- "*Agevolazioni pubbliche*": aiuti erogati dallo Stato, così come definiti agli artt. 107 e 108 del Trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 83 del 30.3.2010 (ex artt. 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità Europea).
- "*Agevolazioni a titolo de minimis*": aiuti erogati dallo Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche alle imprese che, nel limite di determinati massimali fissati dalla Commissione Europea, sono sottratti alla procedura di notifica alla Commissione Europea secondo quanto previsto agli artt. 107 e 108 del Trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione Europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 83 del 30.3.2010 (ex artt. 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità Europea).
- "*Assegnatario/i*": soggetto/i che, a seguito della selezione di cui al presente Bando, è/sono titolare/i del Progetto di ricerca ammesso al contributo a valere sul Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale.
- "*Capitolato tecnico*": è la Proposta di progetto come presentata dal/dai proponente/i nel caso non siano intervenute modifiche, ovvero come modificata a seguito delle diverse fasi di valutazione e verifica.
- "*Capofila*": è l'Assegnatario cui compete il ruolo di coordinatore del Progetto e di responsabile della sua attuazione, nonché di referente ufficiale della compagine per ogni adempimento amministrativo, ferme restando le responsabilità individuali dei singoli Assegnatari.
- "*CSEA*": è la Cassa per i servizi energetici e ambientali, che, nell'ambito della Ricerca di sistema, svolge le attività di cui al Decreto 16 aprile 2018.
- "*Contratto di ricerca*": contratto di finanziamento stipulato dalla CSEA con i soggetti titolari dei progetti di ricerca ammessi, a seguito delle risultanze del presente Bando, alla contribuzione del Fondo.

- *“Decreto 26 gennaio 2000”*: decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato recante *“Individuazione degli oneri generali di sistema”*.
- *“Decreto 16 aprile 2018”*: decreto del Ministero dello sviluppo economico recante *“Riforma della disciplina della ricerca del sistema elettrico”*.
- *“Decreto 9 agosto 2019”*: decreto del Ministero dello sviluppo economico recante approvazione del Piano triennale della ricerca di sistema elettrico nazionale per il triennio 2019-2021
- *“Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”*: la comunicazione sulla disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 27 giugno 2014.
- *“EPR”*: Enti di ricerca pubblici vigilati dalla Pubblica Amministrazione.
- *“Esperti”*: esperti individuati dal Ministero della Transizione Ecologica ai sensi dell’art. 9, comma 3 del Decreto 16 aprile 2018.
- *“Fondo”*: Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale, istituito presso la CSEA ai sensi dell’art. 11 del decreto 26 gennaio 2000, come modificato dal decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 17 aprile 2001.
- *“Grandi Imprese”*: imprese che non rientrano nella definizione di PMI.
- *“Organismo di ricerca”*: soggetto come definito al paragrafo 1.3, comma 15, lettera ee) della Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01).
- *“Piano triennale 2019-2021 della ricerca di sistema elettrico nazionale o Piano triennale 2019-2021”*: Piano triennale 2019-2021 della ricerca di sistema elettrico nazionale, approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 agosto 2019.
- *“PMI”*: Microimprese, Piccole imprese e Medie imprese, come definite dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, con il quale è stata recepita la raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE.
- *“PNIEC”*: Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, come pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 21 gennaio 2020.
- *“Proponente”*: soggetto di cui all’art. 3, comma 1, che presenta, congiuntamente ad altri soggetti, una Proposta di progetto ai sensi del presente Bando.
- *“Ricerca fondamentale”*: (come definita nella *Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione*) lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette.
- *“Tema di ricerca”*: come riportato nel Piano triennale 2019-2021; in particolare:
 - Studio e sviluppo di materiali innovativi per applicazioni fotovoltaiche
 - Studio e sviluppo di materiali innovativi per sistemi di accumulo
- *“Variante di progetto”*: variazione del Progetto di tipo temporale e/o tecnico-scientifica e/o economica e/o societaria e/o di compagine, richiesta dal Capofila, regolata e approvata secondo quanto riportato nell’Allegato d) *“Termini, condizioni e modalità per la presentazione di Varianti di Progetto”*.

Articolo 3

Soggetti ammissibili e requisiti

1. Possono presentare proposte di progetto ed essere ammessi a beneficiare dei contributi di cui al presente Bando i seguenti soggetti:
 - a) Organismi di ricerca;
 - b) Grandi imprese e PMI, già costituite alla data della presentazione della Proposta di progetto, che esercitano attività dirette alla produzione di beni e/o di servizi.
2. Il possesso dei requisiti relativi alla dimensione d'impresa e di Organismo di ricerca devono essere comprovati, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 e della Disciplina europea in materia di aiuti di Stato a favore di Ricerca, Sviluppo e Innovazione, mediante i moduli e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, di cui all'allegato a) "*Documentazione da allegare alla Proposta di progetto*". I suddetti requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione dalla procedura concorsuale ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. b), alla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione e mantenuti per tutta la durata del progetto.

Articolo 4

Caratteristiche delle Proposte di progetto

1. Le Proposte di progetto devono prevedere esclusivamente attività di Ricerca fondamentale e devono essere finalizzate all'innovazione tecnica e tecnologica di interesse generale per il settore elettrico, di cui all'art. 10, comma 1 e comma 2, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000.
2. Le Proposte di progetto devono essere presentate congiuntamente da almeno un Organismo di ricerca e da almeno una Grande o una Media impresa. Per ciascuna Proposta di progetto deve essere individuato il Capofila. Il ruolo di Capofila può essere assunto esclusivamente da un soggetto di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) a condizione che risulti essere un EPR o un'Università statale.
3. I rapporti tra i Proponenti, ai fini della realizzazione del progetto, sono regolati attraverso accordi di collaborazione, formalizzati o da formalizzare mediante appositi contratti. Tali accordi, sinteticamente ma puntualmente descritti nella Proposta di progetto, regolamentano i rapporti tra le parti, e definiscono, per ciascun Proponente, la quota di partecipazione, l'attività da realizzare ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Progetto e i relativi costi.
4. Il costo delle attività di ciascun Proponente è pari almeno al 10% del costo del Progetto, salvo quanto previsto ai commi successivi.
5. Ciascuna Proposta di progetto deve prevedere, nel complesso, una percentuale di partecipazione delle imprese non inferiore al 5% e non superiore al 15% del costo complessivo del Progetto. Tali percentuali devono essere rispettate anche in caso di qualsiasi rimodulazione del progetto e nella fase di consuntivo finale.
6. Il costo delle attività del Capofila è superiore al costo delle attività di ogni singolo Proponente e comunque non inferiore al 30% del costo del Progetto.
7. Il costo di ciascun Progetto è compreso tra 2,5 e 5 milioni di euro.
8. Per ciascun Proponente, compreso il Capofila, il costo complessivo per l'acquisto di servizi, anche di consulenza, e per attività con contenuto di ricerca, commissionate a terzi, sia in quanto persone fisiche, sia in quanto persone giuridiche, non può eccedere il 20% del costo

totale delle attività preventivate per ciascun Proponente. Tale requisito deve essere mantenuto per l'intera durata del Progetto.

9. La durata di ciascun Progetto non deve essere inferiore a 24 mesi e non superiore a 36 mesi.

Articolo 5

Formulazione delle Proposte di progetto

1. Ciascuna Proposta di progetto deve riferirsi ad un solo Tema di ricerca.
2. Ciascun Proponente può presentare una sola Proposta di progetto afferente al medesimo Tema di ricerca.
3. Ciascuna Proposta di progetto è redatta in lingua italiana compilando i moduli messi a disposizione sullo sportello telematico, il cui link è pubblicato sul sito www.ricercadisistema.it.
4. La presentazione delle Proposte di progetto è corredata della documentazione e delle dichiarazioni rese dai Proponenti, secondo quanto specificato nell'allegato a) "*Documentazione da allegare alla Proposta di progetto*". I proponenti dovranno dichiarare di essere in possesso dei requisiti e dei documenti previsti nell'allegato b) "*Documentazione da allegare al Capitolato tecnico e al Contratto di ricerca*".
5. La Proposta di progetto deve individuare il Technology Readiness Level (TRL) che indichi il livello di maturità tecnologica di partenza del progetto e il TRL che si intende raggiungere con il conseguimento degli obiettivi. Il TRL di arrivo non può essere superiore a 3.
6. Ciascuna proposta di progetto deve essere redatta secondo lo schema pubblicato sul sistema telematico per la presentazione delle Proposte di progetto e le attività del progetto devono essere articolate in Pacchi di lavoro (WP) e relative Linee di attività (LA).
7. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera a) del DM 26 gennaio 2000, i risultati del progetto non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza; a tal fine, dovrà essere predisposto un WP che descriva nel dettaglio le azioni di diffusione e pubblicazione dei risultati, ivi inclusa la creazione di un sito internet dedicato al progetto.

Articolo 6

Forma ed intensità dei contributi

1. L'intensità del contributo per le attività di Ricerca fondamentale è pari al 100% dei costi ammissibili.
2. Il contributo di cui al comma precedente è riconosciuto a condizione che le attività siano a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale e che i risultati non siano oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza.
3. Per gli Organismi di ricerca, che svolgono attività sia di natura economica che non economica, devono risultare identificabili e distinguibili i due tipi di attività e i relativi costi e finanziamenti.
4. Per gli Organismi di ricerca deve essere garantita l'insussistenza di aiuti indiretti alle imprese, ai sensi del punto 2.1 della Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.

5. Non è consentito il cumulo del Contributo richiesto e/o concesso in relazione ai progetti di cui al presente Bando con altre Agevolazioni pubbliche concesse, anche a titolo *de minimis*, per le stesse iniziative e/o aventi per oggetto le stesse spese.

Articolo 7

Affidabilità tecnico-scientifica dei Proponenti

1. Ciascun Proponente deve essere in possesso delle competenze, dell'esperienza, delle risorse umane, delle infrastrutture e delle dotazioni necessarie per portare efficacemente a termine le attività di Ricerca fondamentale previste dal Progetto.
2. Ciascun Proponente deve fornire complete ed esaurienti informazioni riguardo al possesso di elementi che lo qualificano sotto il profilo tecnico e scientifico per lo svolgimento delle attività del Progetto per le quali si propone.

Articolo 8

Affidabilità economico-finanziaria dei Proponenti

1. Ciascun Proponente di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), deve essere in possesso dei requisiti di affidabilità economico-finanziaria, al momento della sottoscrizione della domanda e per tutta la durata del progetto, da comprovarsi fornendo complete ed esaurienti informazioni secondo quanto specificato nell'allegato a) "*Documentazione da allegare alla proposta di progetto*".

Articolo 9

Costi ammissibili

1. I costi presentati nella Proposta di progetto e successivamente sostenuti per la realizzazione del Progetto sono considerati ammissibili, nella misura congrua e pertinente, sulla base delle disposizioni di cui all'allegato c) "*Modalità di rendicontazione e criteri per la determinazione delle spese ammissibili*".

Articolo 10

Procedura concorsuale e criteri di valutazione

1. La CSEA verifica, per ciascuna Proposta di progetto, l'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 15, comma 1, e invia al Ministero della Transizione Ecologica:
 - a) un prospetto delle Proposte di progetto ammesse alla fase di valutazione;
 - b) un prospetto delle Proposte di progetto da escludere dalla fase di valutazione, specificandone le motivazioni.
2. Contestualmente all'invio del prospetto di cui al comma 1, lettera a), la CSEA individua gli Esperti o i gruppi di Esperti a cui affidare le attività di valutazione ai fini dell'inserimento in graduatoria delle Proposte di progetto risultate in possesso dei requisiti di ammissibilità formale, informando il Ministero della Transizione Ecologica, e richiedendo agli Esperti, entro 30 giorni dall'incarico, la trasmissione di una Relazione di valutazione finale per ciascuna Proposta di progetto oggetto di valutazione, contenente tutti gli elementi per porre in graduatoria le Proposte di progetto presentate.
3. La valutazione delle Proposte di progetto viene effettuata dagli Esperti sulla base dei criteri di seguito indicati:

- A) Qualità scientifica dei Proponenti, valutata rispetto alle competenze, all'esperienza, alle capacità, alle dotazioni scientifiche e all'affidabilità tecnico-scientifica di ciascun proponente e della partnership nel suo insieme, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto (punteggio 0-25, soglia minima 15).
- B) Qualità della proposta, valutata rispetto alla coerenza con il Tema di finanziamento, alla governance del Progetto, alla chiarezza del programma di ricerca, alla fattibilità tecnico-scientifica ed economica, all'allocazione delle risorse tecnico-scientifiche ed umane, alla pianificazione delle attività e al piano di rischio (punteggio 0-20, soglia minima 12).
- C) Eccellenza scientifica della proposta, valutata con riferimento al grado di innovazione rispetto allo stato dell'arte nazionale ed internazionale (punteggio 0-30, soglia minima 18).
- D) Impatto, valutato con riferimento alla capacità di contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali del bando, di generare ricadute in termini di conoscenza, di contribuire al conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal Piano Nazionale Energia e Clima¹ (PNIEC), alle possibili applicazioni derivanti dai risultati ottenuti, al piano di diffusione dei risultati (punteggio 0-25, soglia minima 15).
4. Sono ammesse in graduatoria le Proposte di progetto che conseguono sia la soglia minima per ciascuno dei criteri di valutazione sub lettere A, B, C e D, di cui al comma precedente, sia la soglia minima complessiva di 75 punti.
5. Per determinare il contributo ammissibile, gli Esperti valutano la pertinenza di ciascuna attività ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Progetto, verificano la corretta identificazione di ciascuna attività come Ricerca fondamentale e valutano la pertinenza, la congruità e l'ammissibilità dei relativi costi, proponendo, ove necessario, prescrizioni relativamente alle attività e ai costi del Progetto. Gli esiti di tali verifiche e valutazioni costituiscono parte integrante delle relazioni di valutazione predisposte dagli Esperti per ogni singola Proposta di progetto ammessa alle graduatorie.
6. La CSEA, sulla base delle Relazioni di valutazione finale redatte dagli Esperti, predispone una graduatoria di merito per ciascun Tema di ricerca, nonché una graduatoria generale di tutti i Progetti ammessi alle graduatorie; le graduatorie sono trasmesse al Ministero della Transizione Ecologica unitamente alle Relazioni medesime, specificando le Proposte di progetto da ammettere e quelle da escludere dal finanziamento, sulla base delle disposizioni dei successivi commi 7, 8 e 9.
7. I contributi sono assegnati alle Proposte di progetto secondo l'ordine di graduatoria, nell'ambito del singolo Tema di ricerca, a partire dalla proposta con il punteggio più elevato, nei limiti delle risorse previste per il Tema stesso.
8. I residui che si rendessero disponibili nell'ambito del singolo Tema di ricerca, come differenza tra l'ammontare massimo di risorse previste per ciascun Tema e la somma dei contributi delle Proposte di progetto assegnatarie secondo il comma 7, sono assegnati alle Proposte di progetto risultate più meritevoli, in base alla graduatoria generale di tutti i Progetti ammessi.
9. In caso di parità di punteggio per ciascuna delle fattispecie di cui ai commi 7 e 8, è data priorità alla Proposta di progetto che abbia il punteggio più elevato per il criterio di cui al comma 3, sub lettera C. In caso di ulteriore parità verrà ammessa la Proposta di progetto presentata cronologicamente prima. In caso di ulteriore parità, si procederà tramite sorteggio.

¹ Per maggiori dettagli, si rimanda al testo integrale del PNIEC - Piano Nazionale Integrato Energia e Clima con particolare riferimento alla Dimensione della ricerca, dell'innovazione e della competitività - https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/PNIEC_finale_17012020.pdf

10. Il Ministero della Transizione Ecologica, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto 16 aprile 2018, approva le graduatorie dei progetti ammessi al finanziamento.
11. Le graduatorie decadono trascorsi 12 mesi dall'approvazione di cui al comma 10. Trascorso tale termine non è più consentita la stipula dei contratti di ricerca.

Articolo 11

Accettazione e Contratto di ricerca

1. Entro 20 giorni dalla pubblicazione del decreto con cui vengono approvate le graduatorie dei progetti ammessi al finanziamento, la CSEA comunica al Capofila di ciascun Progetto ammesso al finanziamento l'importo del contributo e trasmette al medesimo la Relazione di valutazione finale redatta dagli Esperti ai fini dell'inserimento in graduatoria delle Proposte di progetto, contenente eventuali prescrizioni alla Proposta di progetto stessa.
2. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il Capofila comunica alla CSEA l'accettazione sia dell'importo concesso, sia delle eventuali prescrizioni alla Proposta di progetto; in relazione alle prescrizioni, l'Assegnatario presenta alla CSEA richiesta di eventuali aggiustamenti al progetto, facendo riferimento a quanto previsto dall'allegato d) "*Termini, condizioni e modalità per la presentazione di Varianti di Progetto*".
3. La CSEA, avvalendosi degli Esperti, verifica la coerenza degli aggiustamenti con le prescrizioni previste dagli Esperti e con gli elementi che hanno determinato il posizionamento in graduatoria del Progetto e comunica al Capofila l'esito della verifica; nel caso in cui tale verifica conduca ad un esito negativo, il Capofila comunica, entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione della CSEA, l'accettazione integrale delle prescrizioni e dell'importo concesso o, in alternativa, la rinuncia al contributo.
4. Entro 30 giorni dall'accettazione di cui al comma 2, il Capofila trasmette alla CSEA il Capitolato tecnico del progetto e tutta la documentazione necessaria per la stipula del Contratto di ricerca secondo quanto previsto dall'allegato b) "*Documentazione da allegare al capitolato tecnico e al Contratto di ricerca*"; in caso di richiesta di aggiustamenti, il termine decorre dalla ricezione della comunicazione da parte della CSEA di cui al comma 3.
5. Il Capitolato tecnico di ciascun Progetto deve essere coerente con la Proposta di progetto, con le eventuali prescrizioni indicate nella Relazione di valutazione finale e con gli eventuali aggiustamenti valutati positivamente; la CSEA verifica i Capitolati tecnici e li trasmette al Ministero della Transizione Ecologica per l'approvazione. A seguito del ricevimento della documentazione necessaria di cui al comma precedente e dell'approvazione del Capitolato tecnico, la CSEA stipula con gli Assegnatari il Contratto di ricerca, predisposto secondo l'allegato e) "*Schema del contratto di ricerca*", per l'esecuzione del progetto. Il Contratto di ricerca regola i rapporti tra le parti per tutti gli aspetti inerenti l'esecuzione del Progetto, le verifiche e i controlli e l'erogazione delle quote di Contributo.
6. Ciascun assegnatario deve garantire l'accesso aperto (accesso gratuito on-line per qualsiasi utente) a tutte le pubblicazioni relative ai risultati ottenuti nell'ambito del progetto, secondo quanto previsto dall'art.4, commi 2 e 2 bis, del decreto legge 8 agosto 2013, n.91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n.112, nel rispetto degli obblighi relativi alla tutela dei dati personali.
7. La data di inizio del Progetto non può essere antecedente alla data della firma del Contratto di ricerca, né successiva al sessantesimo giorno e deve essere indicata nel contratto di ricerca.

8. Nel Contratto di ricerca è indicato un unico conto corrente intestato al Capofila con i relativi riferimenti bancari presso cui saranno erogati i contributi in base a quanto stabilito dall'art. 13.

Articolo 12

Sviluppo del Progetto

1. Il Capofila è il responsabile e coordinatore del Progetto, nonché il referente ufficiale della compagine per ogni adempimento amministrativo, nei tempi e nei modi indicati nel Capitolato tecnico del progetto richiamato nel Contratto di ricerca, fermo restando la responsabilità individuale e solidale di ciascun Assegnatario nei termini di cui al successivo articolo 16.2.
2. Il Capofila può presentare alla CSEA richiesta di Varianti di progetto, secondo quanto previsto nell'allegato d) "*Termini, condizioni e modalità per la presentazione di Varianti di progetto*", esplicitandone le motivazioni e comunque solo se esse non alterano gli obiettivi finali del Progetto e se non inficiano l'efficace svolgimento delle attività di ricerca. La CSEA valuta la richiesta di variante e comunica al Ministero della Transizione Ecologica l'esito per l'approvazione.
3. Il ritiro del Capofila e/o la sua sostituzione con un altro Organismo di ricerca non sono consentiti.
4. Il Capofila è tenuto a presentare al Ministero della Transizione Ecologica ed alla CSEA una relazione con cadenza semestrale di sintesi contenente gli elementi per una valutazione dello Stato di avanzamento del progetto, con esclusivo riferimento alle attività tecnico-scientifiche ed ai risultati conseguiti complessivamente e da ogni singolo Assegnatario facente parte della compagine.
5. A conclusione del Progetto, il Capofila è tenuto a presentare al Ministero della Transizione Ecologica ed alla CSEA una relazione descrittiva delle attività del progetto e dei principali risultati ottenuti e una liberatoria alla pubblicazione della medesima relazione sul sito www.ricercadisistema.it.

Articolo 13

Erogazione dei contributi

1. Il Contributo è liquidato in più quote correlate allo Stato di avanzamento del Progetto.
2. La prima quota di Contributo, liquidata a titolo di acconto, può essere richiesta nel limite massimo del 20% dell'intero ammontare. In tal caso, il Capofila dovrà fornire idonea garanzia, costituita dall'impegno, secondo quanto riportato nell'allegato b) "*Documentazione da allegare al capitolato tecnico e al Contratto di ricerca*" e sottoscritto da parte del legale rappresentante, all'accantonamento nel primo bilancio di esercizio utile di una somma di importo pari alla prima quota di contributo richiesta a titolo di acconto; tale garanzia dovrà essere mantenuta per tutta la durata del contratto di ricerca.
3. Le successive quote di Contributo possono essere richieste in relazione allo Stato di avanzamento del Progetto, dietro presentazione di Relazioni - intermedie o finali - inerenti le attività tecnico-scientifiche e i risultati conseguiti, complete della rendicontazione dei costi sostenuti. Le Relazioni, predisposte secondo le modalità descritte nell'allegato c) "*Modalità di rendicontazione e criteri per la determinazione delle spese ammissibili*", devono essere inviate alla CSEA e far riferimento ad un periodo di attività non inferiore ai 12 mesi, ivi compresa la relazione finale. In caso di liquidazione di anticipo di cui al comma precedente,

contestualmente alla richiesta di successive quote di contributo, il Capofila deve inviare alla CSEA il mastrino dal quale si evinca il mantenimento dell'accantonamento specifico effettuato a titolo di garanzia.

4. La quota a saldo non può essere inferiore al 20% dell'ammontare dell'intero Contributo.
5. La CSEA eroga le quote di contributo entro 30 giorni dalla ricezione della disposizione del Ministero della Transizione Ecologica prevista dall'art. 6, comma 4, del Decreto 16 aprile 2018.
6. I contributi sono erogati dalla CSEA sul conto corrente di cui all'art. 11, comma 8.
7. Le richieste di cui al comma 3 possono essere effettuate solo se l'Assegnatario ha regolarmente presentato le relazioni semestrali previste dall'art.12, comma 4.

Articolo 14

Verifiche e accertamenti

1. Lo Stato di avanzamento dei progetti di ricerca, il conseguimento dei risultati intermedi e finali, la pertinenza, la congruità e l'ammissibilità delle spese documentate sono verificati e valutati dalla CSEA sulla base di quanto disposto nell'allegato c) "*Modalità di rendicontazione e criteri per la determinazione delle spese ammissibili*".
2. La CSEA, anche su segnalazione del Ministero della Transizione Ecologica, come previsto dall'art. 6, comma 5, del Decreto 16 aprile 2018, può disporre, in ogni momento, accertamenti sull'effettivo progresso delle attività e sulle spese sostenute e sulla sussistenza di motivi di risoluzione del Contratto di ricerca e revoca dei contributi concessi di cui all'art. 15, comma 3.
3. Ai fini degli accertamenti di cui al comma precedente, la CSEA può richiedere al Capofila una relazione sullo Stato di avanzamento del Progetto, completa della rendicontazione dei costi sostenuti e della relativa documentazione, e/o effettuare verifiche presso i luoghi di svolgimento del Progetto. Ai fini degli accertamenti, la CSEA si avvale degli esperti e riferisce l'esito al Ministero della Transizione Ecologica.

Articolo 15

Esclusioni e revoche

1. Costituiscono motivi di esclusione delle Proposte di progetto dalla procedura concorsuale:
 - a) la mancata trasmissione della Proposta di progetto nei tempi e con le modalità di cui all'art.16, comma 1;
 - b) il mancato rispetto dell'art. 3;
 - c) il mancato rispetto dell'art. 4;
 - d) il mancato rispetto dell'art. 5, commi 1, 2;
 - e) il mancato rispetto dell'art. 6, comma 5;
 - f) il mancato possesso dei requisiti indicati nell'articolo 8.

La comunicazione al proponente dell'avvenuta esclusione della Proposta di progetto dalla procedura concorsuale è effettuata dalla CSEA.

2. Costituiscono motivi di esclusione dei Progetti dalle graduatorie approvate dal Ministero della Transizione Ecologica:
 - a) la perdita dei requisiti di cui agli articoli 3 e/o 8;
 - b) il mancato rispetto dell'art. 6, comma 5;
 - c) il mancato rispetto dell'art. 11, commi 2, 3, 4, 5, 7;

d) il mancato rispetto dell'art. 12, comma 3.

I progetti che seguono i progetti esclusi in graduatoria subentrano, nei limiti delle somme rese disponibili, secondo i criteri stabiliti nel presente Bando; in tal caso, il contratto di ricerca deve essere firmato entro il termine previsto all'art. 10, comma 11, secondo i criteri stabiliti nel presente Bando.

La comunicazione al proponente dell'avvenuta esclusione della Proposta di progetto dalla graduatoria è effettuata dalla CSEA, in esito al decreto di approvazione delle graduatorie di cui all'art. 10, comma 10.

3. Costituiscono motivi di revoca dei contributi concessi:
 - a) la perdita dei requisiti di cui agli articoli 3 e/o 8;
 - b) il mancato rispetto dell'art. 6, commi 2, 4 e 5;
 - c) il mancato rispetto dell'art. 12, comma 3;
 - d) documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili agli Assegnatari;
 - e) l'interruzione del programma di sviluppo del Progetto non adeguatamente giustificata;
 - f) il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di sviluppo, come riportato nel Capitolato tecnico, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili, opportunamente giustificati, o per riscontrata obiettiva impossibilità di ottenere i risultati attesi;
 - g) la mancata trasmissione della documentazione finale (rapporti tecnici e rendicontazione dei costi) entro 6 mesi dalla data prevista per il termine del Progetto;
 - h) le false dichiarazioni inerenti la documentazione fornita e i requisiti soggettivi e oggettivi di tipo tecnico-scientifico, economico e societario;
 - i) le irregolarità gravi che incidano sulla possibilità di prosecuzione del progetto;
 - j) le violazioni o non conformità a quanto previsto dall'art. 13, commi 2 e 3.
4. L'esclusione dei Progetti dalle graduatorie e la revoca dei contributi concessi, di cui ai commi 2 e 3, sono disposte dal Ministero della Transizione Ecologica su proposta della CSEA.
5. L'eventuale revoca dei contributi nei confronti del soggetto interessato produce effetti solo nei confronti dello stesso e non comporta automatica esclusione del progetto o risoluzione del contratto, a condizione che i rimanenti Assegnatari propongano la sostituzione dello stesso con soggetto idoneo, fatto salvo quanto previsto all'art. 12 comma 3, ovvero la rimodulazione delle attività e dei costi. La proposta di Variante di progetto è soggetta a valutazione della CSEA e approvazione del Ministero della Transizione Ecologica secondo quanto definito nell'allegato d) "*Termini, condizioni e modalità per la presentazione di Varianti di progetto*".
6. In caso di revoca dei contributi disposta ai sensi del presente articolo, il soggetto interessato non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e, sulla base degli accertamenti di cui all'art. 14, sarà tenuto alla restituzione di quanto già percepito e al pagamento degli interessi.

Articolo 16

Modalità di presentazione delle Proposte di progetto

1. Le Proposte di progetto, complete di tutta la documentazione richiesta, devono essere presentate telematicamente, **entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 7 febbraio 2022**. Le modalità per l'accesso e l'utilizzo del sistema telematico per la presentazione delle Proposte di progetto saranno pubblicate sul sito [http:// www.ricercadisistema.it](http://www.ricercadisistema.it), entro il 13 dicembre 2021. I Proponenti, ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovranno

sottoscrivere per presa visione e presentare, unitamente alla documentazione relativa alla Proposta di progetto, l'informativa *privacy* ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) nonché del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di cui all'allegato f) "*Modello informativa privacy*". Il modello dovrà essere sottoscritto per presa visione dal Rappresentante legale/Procuratore speciale, dal Referente e dal Responsabile scientifico di ogni Proponente del progetto.

2. Tutti i Proponenti, ovvero tutti gli Assegnatari, sono solidalmente responsabili verso il Ministero della Transizione Ecologica e verso la CSEA per la Proposta di progetto e per lo svolgimento del progetto stesso, nonché per gli eventuali inadempimenti al presente Bando o al Contratto di Ricerca.
3. Informazioni e chiarimenti sugli atti del presente Bando potranno essere richiesti entro il 24 gennaio 2022 all'indirizzo di posta elettronica che sarà reso noto sul sito <http://www.ricercadisistema.it>. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti saranno resi noti tramite le modalità indicate sul sito <http://www.ricercadisistema.it>.
4. Il presente Bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito *web* del Ministero della Transizione Ecologica (www.mise.gov.it – www.mite.gov.it), sul sito della CSEA (www.csea.it) e sul sito della Ricerca di sistema (www.ricercadisistema.it).

ALLEGATI

- a) *Documentazione da allegare alla Proposta di progetto*
- b) *Documentazione da allegare al Capitolato tecnico e al Contratto di ricerca*
- c) *Modalità di rendicontazione e criteri per la determinazione delle spese ammissibili*
- d) *Termini, condizioni e modalità per la presentazione di Varianti di progetto*
- e) *Schema del contratto di ricerca*
- f) *Modello informativa privacy*